

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



ORDINANZA SINDACALE

n. 12/2026 del 27/05/2026

OGGETTO: CONTRASTO AL FENOMENO DEL CONSUMO ED ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE IN LUOGO PUBBLICO - DIVIETO DI CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO - CHIUSURA, IN LOCALITA' SANTA LUCIA DI FONTE NUOVA, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 05:00 - PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE "48^ SAGRA DELLE ROSE"

IL SINDACO

Premesso che:

Da mercoledì 27 maggio 2026, in località Santa Lucia di Fonte Nuova, inizierà la tradizionale manifestazione denominata "48^ Sagra delle Rose" che si svolgerà mediante una serie di eventi serali che termineranno martedì 09 giugno 2026. In tali occasioni è previsto l'afflusso, sin dalle prime ore del pomeriggio, di numerosi spettatori provenienti dalle città e paesi vicini;

Obiettivo strategico del Comune di Fonte Nuova è lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana, nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e nella tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti;

Rilevato che:

nel territorio urbano del Comune di Fonte Nuova, si constatano ancora elementi problematici legati alla pubblica sicurezza, al decoro urbano e alla quiete pubblica, collegate all'utilizzo improprio e, in alcune casistiche violente, di contenitori in vetro, nonché all'abbandono e /o alla dispersione di detti contenitori;

molteplici progettualità ed azioni sono state messe in atto per arginare e migliorare tali aspetti sia sotto il profilo del coordinamento con gli organi di governo del territorio, sia con nuovi progetti di presidio da parte della Polizia Locale in coordinamento con le altre Forze dell'Ordine, sia attraverso la messa in campo di differenti ed articolati strumenti di condivisione tra le Forze dell'Ordine, nonché mediante il rafforzamento di politiche finalizzate al miglioramento del decoro e della quiete pubblica;

analoghi provvedimenti, emanati in altri periodi dell'anno, hanno portato apprezzabili risultati condivisi anche con tutte le forze dell'ordine, nello spirito che ci si era posti proprio di vietare alla fonte l'approvvigionamento negli orari serali e notturni di elementi in vetro che potessero fungere anche da strumenti di offesa e possibile stimolo alle situazioni descritte.

Considerato che:

In occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "48^ Sagra delle Rose" rimane forte la modalità di fruizione degli spazi pubblici all'aperto, assolutamente da condividere per quanto agli aspetti sociali, culturali, di relazione e di vita attiva del Comune di Fonte Nuova, ma al medesimo tempo, presenta

possibili rischi nei termini di quanto illustrato sopra relativamente a degenerazioni connesse all'uso improprio di vetro negli orari notturni;

Il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete;

I comportamenti sopra indicati rendono evidente la necessità di interventi finalizzati a prevenire e reprimere condotte scorrette e prevaricanti, legati all'uso di sostanze alcoliche;

Tali comportamenti assumono maggiore rilevanza durante manifestazioni culturali, sagre ed eventi di aggregazione sociale, dove è più frequente la presenza di persone all'aperto, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggiore impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni in programma per il recupero del territorio di Fonte Nuova;

La concentrazione di persone e pubblici esercizi durante la tradizionale manifestazione denominata "48^ Sagra delle Rose", quale evento di aggregazione sociale nell'area in oggetto rende difficoltosa la individuazione di responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti;

La zona di Fonte Nuova è frequentemente teatro di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano;

Sempre più frequenti sono le segnalazioni di presenza di gruppi di persone che si ritrovano con bevande alcoliche monopolizzando gli spazi pubblici, creando degrado e disagio soprattutto nel corso di eventi che richiamano un notevole numero di spettatori provenienti anche da paesi vicini;

E', inoltre, particolarmente diffuso l'abbandono di contenitori in vetro al suolo dopo averne consumato il contenuto, fatto questo che incide negativamente sul decoro delle aree urbane di riferimento, costituendo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodiche pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani soprattutto in occasione di eventi tradizionali particolarmente sentiti dalla cittadinanza;

La vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare assembramenti nel territorio, nelle strade pubbliche e negli spazi aperti al pubblico transito, nonché riflettersi negativamente sulla libera circolazione delle persone sul territorio comunale;

Visti:

L'art. 17 della Costituzione Italiana ove si sancisce che "...i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi..."

Il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano" ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

L'art. 54, comma 4 e 4 bis del D. LGS 267/2000 e ss.mm.ii., come novellato dall'art. 8 del richiamato D.L. n. 14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità quali, tra l'altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

L'art. 3, comma 1 lett. d) del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, secondo cui "Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere e d è permesso tutto ciò che espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e

vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”;

L'art. 31 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, in base la quale “secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali”;

L'art. 50, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 bis dell'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. B del decreto- legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.48;

La legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”;

L'art. 7, comma 15 bis, del D. Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada;

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Il decreto Legislativo n. 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii., recante “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. co. 4 della Legge 59/97”,

Il Testo Unico del Commercio approvato con Legge della Regione Lazio n. 22 del 06.11.2019;

L'art. 1 del “Regolamento di Polizia Urbana” del Comune di Fonte Nuova, il quale prevede che “Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni, salvaguardare la pubblica sicurezza, la tutela ed il decoro ambientale e del paesaggio

Lo Statuto del Comune di Fonte Nuova;

Ritenuto che:

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito degli Enti Locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti, avventori ed attività economiche, contrastando, per le ragioni sopra esposte, il consumo e la vendita eccessivi di alcolici, sussistendo, pertanto, le condizioni di contingibilità, strettamente connesse alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza emessa ai sensi dell'art. 54, comma 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e dell'ambiente e, pertanto, pienamente coerenti rispetto al dettato di cui alla sopra citata normativa, nonché all'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di origine sociale, ambientale e culturale, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei residenti, dei frequentatori delle aree in oggetto e dei passanti, nonché della tutela dell'ambiente;

Ritenuto inoltre che, per le ragioni in premessa specificate:

sussista la necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'assunzione non moderata di sostanze alcoliche;

tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini residenti o frequentatori abituali delle aree sopra indicate, i quali lamentano la lesione dei loro diritti alla salute, alla convivenza civile ed alla tranquillità;

sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla attualità delle esigenze di prevenzione e repressione dei fenomeni descritti;

ATTESO CHE:

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., viene preventivamente trasmesso alla PREFETTURA DI ROMA, inoltre ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la presente Ordinanza costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale, non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa;

RICHIAMATO il disposto del sopra citato art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000, a norma del quale, i relativi provvedimenti "sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione",

PRESO ATTO che in data odierna è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto di Roma, ai sensi della disposizione sopra richiamata;

VALUTATA POSITIVAMENTE l'opportunità, sussistendo i motivi sopra richiamati, di provvedere:

ORDINA

Dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del mattino successivo nel perimetro della località di Santa Lucia

- **la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare** — ad esclusione di quelli che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli all'interno dei locali — **e del settore misto che vendono bevande alcoliche e superalcoliche da asporto;**

Dalle ore 19:00 fino alle ore 02:00 del giorno successivo a partire da MERCOLEDI' 27.05.2026 fino a MARTEDI' 09.06.2026

- Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa e su aree pubbliche;
- alle attività commerciali in sede fissa e attività commerciali alimentari su aree pubbliche;
- alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non; che operano sul territorio del Comune di Fonte Nuova:
 - la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare — ad esclusione di quelli che consentono la consumazione sul posto mediante tavoli all'interno dei locali — e del settore misto che vendono bevande alcoliche e superalcoliche da asporto;
 - **il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro**, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso, nel caso di consegne a domicilio o di trasporto per uso domestico;
tale divieto non trova applicazione qualora la vendita e la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini, dehors e altre strutture autorizzate.
 - **il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande, anche non alcoliche, in contenitori di vetro e lattine in alluminio** da chiunque effettuata (esercizi di vicinato, attività

di somministrazione di alimenti e bevande, pubblici esercizi strutture ricettive comprese);

In caso di asporto dai suddetti locali, negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso;

nel caso di consegne a domicilio o di asporto per uso domestico;

- il divieto di vendita tramite distributori automatici di qualsiasi tipo di alimento o bevanda in contenitori di vetro;
- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altri rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti i propri locali (inclusi strada, marciapiede, ecc.) e delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio e aree di pertinenza con contenitori (bottiglie, bicchieri, ecc.) di vetro; di mettere in atto ogni azione utile per evitare che gli avventori continuino a stazionare nei pressi del proprio locale anche dopo l'orario di chiusura dello stesso, come ad esempio l'esposizione di avvisi, rimozione delle sedute, tavoli ed ogni altro arredo che possa invogliare lo stazionamento;
- è, pertanto, consentita, esclusivamente la somministrazione con miscita in contenitori di carta e/o comunque non utilizzabili impropriamente quali oggetti idonei ad offendere.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e controllo a partire **dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno successivo a partire da MERCOLEDI' 27.05.2026 fino a MARTEDI' 09.06.2026:**

1) a chiunque si trovi nel Comune di Fonte Nuova:

- a. il divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico, contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro o altri rifiuti che pregiudichino la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano;

2) ai minori degli anni 18 che si trovino nel Comune di Fonte Nuova

- a. il divieto del consumo, su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bevande alcoliche;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81.

-

Che in applicazione all'art. 691 c.p. chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Qualora il colpevole sia esercente una attività di somministrazione di alimenti e bevande la condanna comporta la sospensione dall'esercizio.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, previa comunicazione al Prefetto e contestualmente trasmesso a:

- Prefettura di Roma;

- Questura di Roma;
- III Distretto Polizia di Stato Fidene Serpentara;
- Compagnia Carabinieri Monterotondo;
- Compagnia Guardia di Finanza Monterotondo;
- ASL RM5;

Che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente Ordinanza sarà effettuata dalle Forze di Polizia, nonché da tutti i soggetti titolari della qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, competenti sul territorio.

Si avverte altresì che

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 gg dalla pubblicazione del presente atto, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento.

27/05/2026

Il Sindaco
Umberto Falcioni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)